

Codice A1617A

D.D. 28 dicembre 2023, n. 1086

**Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Progetto di "realizzazione di pista forestale di accesso alla Val Gavala in Comune di Vocca " Provvedimenti di competenza con nota Prot. n. 61255 del 19/12/2019 ai sensi del R.D. 523/1904 (N.O.I. N. 2727) e della L.r. 45/89. Domanda di autorizzazione in variante al pdc 01/2020. Richiedente: Associazione Val ...**



**ATTO DD 1086/A1617A/2023**

**DEL 28/12/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Progetto di "realizzazione di pista forestale di accesso alla Val Gavala in Comune di Vocca " Provvedimenti di competenza con nota Prot. n. 61255 del 19/12/2019 ai sensi del R.D. 523/1904 (N.O.I. N. 2727) e della L.r. 45/89. Domanda di autorizzazione in variante al pdc 01/2020. Richiedente: Associazione Val Gavala (P. IVA 91019470029).

Visti:

- l'istanza di autorizzazione, presentata dalla Associazione Val Gavala, pervenuta al Settore scrivente in data 11/07/2023 ns. prot. n. 97330, perfezionata con la documentazione pervenuta in data 20/07/2023 con nota prot. n. 102426, per il progetto di "realizzazione della pista forestale di accesso alla Val Gavala in Comune di Vocca", provvedimenti di competenza con nota Prot. n. 61255 del 19/12/2019 ai sensi del R.D. 523/1904 (N.O.I. N. 2727) e della L.r. 45/89, domanda di autorizzazione in variante al pdc 01/2020, su superfici di cui al Foglio 10 mappali 444, 445, 446, 447, 448, 449, 462; al Foglio 14 mappali 42, 43, 82, 83, 84, 85, 86, 150, 153, 154, 155, 156, 159, 215, 235, 236, 237; al Foglio 17 mappali 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26; Foglio 18 mappali 2, 3, 13, 15 del N.C.T di Vocca (VC);

- la nota prot. n. 103993 del 24/07/2023 di richiesta del parere sugli aspetti geologici di competenza inviata al Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021;

- la richiesta di integrazioni del Settore scrivente in data 09/10/2023 con nota prot. n. 133251 e di completamento integrazioni in data 22/11/2023 con nota prot. 164109;

- le integrazioni trasmesse dall'Associazione Val Gavala, in data 02/11/2023 con prot. n. 151390 e in data 20/12/2023 con prot. n. 183062;

Preso atto:

- del verbale del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 28/09/2023 con nota prot. n. 127928 e conservato agli atti del Settore A1617A, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolta dai funzionari incaricati, finalizzata a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico e forestale delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento previsto interessa una superficie individuata al NCT del Comune di Vocca (VC) ai seguenti fogli:
  - Foglio 10 mappali 444, 445, 446, 447, 448, 449, 462;
  - Foglio 14 mappali 42, 43, 82, 83, 84, 85, 86, 150, 153, 154, 155 156, 159, 215, 235, 236, 237;
  - Foglio 17 mappali 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26;
  - Foglio 18 mappali 2, 3, 13, 15;
- la superficie complessiva interessata è di circa di 22.977 m<sup>2</sup>, interamente soggetta a vincolo per scopi idrogeologici, di cui 20.427 m<sup>2</sup> di superficie boscata in vincolo;

Rilevato che allo stato attuale e dagli elaborati progettuali sopra richiamati non emergono elementi ostativi, dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici e forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

Considerato che ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

Considerato che ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 45/89 si deroga dall'obbligo del rimboschimento, in quanto l'intervento è finalizzato alla esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio e ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 4 dello stesso articolo; ai sensi del comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009 si deroga dall'onere della compensazione "forestale" in quanto rientra tra le attività di gestione forestale, come definita dal comma 1, art. 7 del D.Lgs. n° 34/2018;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'Associazione Val Gavala, per il progetto di "realizzazione della pista forestale di accesso alla Val Gavala in Comune di Vocca", provvedimenti di competenza con nota Prot. n. 61255 del 19/12/2019 ai sensi del R.D. 523/1904 (N.O.I. N. 2727) e della L.r. 45/89, domanda di autorizzazione in variante al pdc 01/2020, su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere geologico espresso dal Settore regionale Tecnico Regionale Biella Vercelli prot. n. 127928 in data 28/09/2023 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in

materia di boschi e di terreni montani";

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "L.r. n. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017;

## **DETERMINA**

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, l'Associazione Val Gavala, per il progetto di "realizzazione della pista forestale di accesso alla Val Gavala in Comune di Vocca", provvedimenti di competenza con nota Prot. n. 61255 del 19/12/2019 ai sensi del R.D. 523/1904 (N.O.I. N. 2727) e della L.r. 45/89, domanda di autorizzazione in variante al pdc 01/2020, su superfici di cui al Foglio 10 mappali 444, 445, 446, 447, 448, 449, 462; al Foglio 14 mappali 42, 43, 82, 83, 84, 85, 86, 150, 153, 154, 155, 156, 159, 215, 235, 236, 237; al Foglio 17 mappali 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26; Foglio 18 mappali 2, 3, 13, 15 del N.C.T di Vocca (VC), subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui al parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli in data 28/09/2023 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Considerato che ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 45/89 si deroga dall'obbligo del rimboschimento, in quanto l'intervento è finalizzato alla esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio e ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 4 dello stesso articolo; ai sensi del comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009 si deroga dall'onere della compensazione "forestale" in quanto rientra tra le attività di gestione forestale, come definita dal comma 1, art. 7 del D.Lgs. n° 34/2018;

La presente autorizzazione:

- 1. ha validità pari a 60 mesi. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- 2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- 3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
- 4. si intende rilasciata:
  - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
  - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
  - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Funzionario estensore  
Gian Luigi Brustio

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)  
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli

*tecnico.regionale.bi\_vc@regione.piemonte.it*  
*tecnico.regionale.bi\_vc@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)

Alla: DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
**SETTORE TECNICO PIEMONTE NORD – A1617A**  
via Nizza, 330  
10127 Torino

Protocollo (\*) \_\_\_\_\_ / A1820C

Classificazione **013.160.070 - ATZVI\_A1815A/A18000 -  
1085/2023C/A1800A**

Fascicolo (\*) **metadati riportati nella segnatura informatica  
di protocollo**

*Comunicazione trasmessa mediante PEC o in  
cooperazione applicativa, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs.  
82/2005 e ss.mm.ii.*

Oggetto: **L.R. 45/1989 e ss.mm.ii.** – Autorizzazione interventi sottoposti a vincolo idrogeologico.  
Realizzazione di pista forestale di accesso alla Val Gavala in comune di Vocca (VC). Richiedente:  
Associazione Val Gavala. Provvedimenti di competenza ai sensi del R.D. 523/1904 (N.O.I. n.  
2727) e della L.R. 45/1989 con nota prot. n. 61255/A1820B del 19.12.2019.  
Richiesta di autorizzazione in variante al pdc 01/2020.  
**PARERE GEOLOGICO DI COMPETENZA.**

In riscontro alla Vostra nota prot. n. 103993/A1617A del 24.07.2023, pervenuta in data 25.07.2023 al prot.  
n. 31990/A1820C di questo Ufficio, lo scrivente Settore:  
VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;  
VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45;  
VISTA la legge regionale 26/04/2000, n. 44, art. 64;  
VISTA la legge regionale 08/07/2008, n. 23;  
VISTA la legge regionale 10/02/2009, n. 4, art. 19;  
VISTA la Circolare P.G.R. n. 3/AMB del 31/08/2018;  
RICHIAMATO integralmente il provvedimento di competenza rilasciato da questo Settore ai sensi della L.R.  
45/1989 in data 19.12.2019 con nota prot. n. 61255/A1820B;  
RILEVATO che la variante in esame consiste in modifiche sostanziali del tratto iniziale del tracciato della pista,  
compreso tra la progressive 60.000 e 379.000, nonché limitati adeguamenti planimetrici in vari altri punti,  
comportante una diminuzione del numero dei tornanti, dei riporti e dei manufatti;  
PRESO VISIONE della documentazione di variante messa a disposizione nella cartella condivisa di Direzione  
ed, in particolare, l'elaborato B 'Relazione geologica' a firma del tecnico incaricato dott. geol. Devis Ferrarato,  
datato gennaio 2023,

Via F.lli Ponti, 24  
13100 Vercelli  
Tel. 0161.283111

Via Quintino Sella, 12  
13900 Biella  
Tel. 015.8551511

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00127928 del 28/09/2023



CONSIDERATO che *'In corrispondenza delle aree di intervento interessate dalla variante in oggetto non sono tuttavia noti fenomeni gravitativi in atto o pregressi, benché gli stessi non siano escludibili.'* (rif. elab. B 'Relazione geologica');

CONSIDERATO che dall'esame degli elaborati geologici non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.R. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

**esprime**, sotto l'aspetto idrogeologico di competenza, a termine del disposto di cui all'art. 4 della Circolare P.G.R. n. 3/AMB del 31/08/2018, **parere favorevole** ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 09.08.1989, n. 45, in ordine alle modificazioni / trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto di variante alla pista forestale di accesso alla Val Gavala in comune di Vocca, presentato dall'Associazione Val Gavala, sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione, rispettando scrupolosamente il progetto di variante aggiornato a gennaio 2023, con le seguenti prescrizioni:

- qualora, in fase di scavo del fronte, si dovessero intercettare discontinuità con giaciture tali da generare scivolamenti planari e/o scivolamenti di cunei occorrerà mettere in atto gli accorgimenti raccomandati dal tecnico incaricato dott. geol. Devis Ferrarato al par. 6.3 dell'elaborato B 'Relazione geologica', datato gennaio 2023, ossia la riduzione della pendenza del fronte di scavo in roccia a 55 – 60° e/o l'inserimento di idonee chiodature opportunamente dimensionate (o altri sistemi di protezione fissati con ancoraggi di dimensioni opportune);
- le pendenze e le altezze dei fronti di scavo e di riporto dovranno essere adeguate alle caratteristiche geotecniche e/o geomeccaniche dei materiali, realizzando contestualmente tutte le opere che risulteranno necessarie al fine di garantire un corretto assetto geostatico nel tempo, la sicurezza degli operatori e la corretta regimazione delle acque, evitando fenomeni di ristagno e/o smaltimento concentrato. Nell'esecuzione delle opere di scavo, siano queste in roccia che in materiale di copertura, dovrà essere posta particolare attenzione affinché il materiale movimentato non venga fatto rotolare a valle; lo stesso dovrà essere sistemato stabilmente e, se necessario, trattenuto con opportuni manufatti provvisori;
- il piano di posa delle fondazioni delle opere di sostegno in progetto potrà essere realizzato entro le coltri di copertura solo se la potenza e la portanza del deposito sono sufficienti, previa asportazione dello strato di alterazione superficiale, ricorrendo comunque per le opere di maggiore altezza, ove le condizioni geomorfologiche locali lo consentono, all'ancoraggio in profondità o all'utilizzo di fondazioni indirette mediante micropali intestati in roccia. Tuttavia, dove possibile, il piano fondale dovrà essere sempre fondato e ancorato direttamente sul substrato roccioso, previo livellamento dello stesso, rimozione dello strato di alterazione superficiale e verifica delle caratteristiche geomeccaniche; si demanda pertanto al momento esecutivo la definitiva verifica dei terreni di fondazione, secondo quanto riportato al punto precedente;
- a tergo delle opere di sostegno dovrà essere disposto del materiale granulare in modo tale da evitare l'insorgere di sovrappressioni idrauliche ad opera di acque interstiziali;
- i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in accordo con i disposti del D.M. 17/01/2018 e della Circolare esplicativa 21 gennaio 2019 n. 7/CSLLPP e, in corso d'opera, si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere, in accordo coi disposti delle sopracitate disposizioni normative, soprattutto al fine di evitare la mobilitazione delle coltri detritiche in ogni fase realizzativa; tali verifiche e, se del caso, l'eventuale riconrollo delle analisi di stabilità



(compresa l'analisi delle relazioni geometriche tra scavi e strutture in varie aree interessate dalla realizzazione della pista), dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione; nel caso di accertata instabilità, sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento e stabilizzazione, adeguatamente dimensionate; gli scavi dovranno essere opportunamente armati, ove necessario e tenuti aperti, in via prudenziale, per tempi brevi ed in assenza di precipitazioni;

- al progetto esecutivo dovrà essere allegato uno specifico disciplinare di manutenzione, con particolare attenzione all'indicazione della manutenzione annuale da realizzare ogni anno, prima dell'inizio della stagione di fruizione della pista; in particolare occorrerà prevedere un'ispezione dell'intero tracciato finalizzato all'esecuzione di tutte quelle operazioni di manutenzione, anche straordinaria, che dovessero rendersi necessarie al fine del ripristino delle condizioni minime di sicurezza (disgaggio di blocchi instabili, chiodature, ripristino degli attraversamenti con guado...);
- gli scavi dovranno essere il più possibile contenuti; si dovrà eseguire un immediato inerbimento del terreno smosso al fine di evitare possibili dilavamenti e/o fluidificazioni; nelle porzioni di territorio in cui il terreno risulta coperto da cotico vegetale, la preparazione dello scavo dovrà essere eseguita previa asportazione di tale coltre superficiale e la sua momentanea messa in disparte. Il terreno vegetale dovrà essere successivamente utilizzato per completare il riprofilamento delle scarpate stradali e/o ritombamento dello scavo, al fine di recuperare dal punto di vista ambientale l'area dello scavo e quindi lo stato dei luoghi ed evitare, contemporaneamente, l'infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno smosso;
- qualora, in corso d'opera, si verificano movimenti terra o riporti più significativi di quelli indicati nel progetto e di conseguenza sia necessaria la realizzazione di opere di stabilizzazione e contenimento, anche di ingegneria naturalistica, occorrerà che siano effettuati gli approfondimenti geomeccanici e geotecnici del caso da parte dei professionisti incaricati, atti a verificarne la loro stabilità; tali approfondimenti dovranno fare parte integrante del collaudo / certificato di regolare esecuzione. In fase esecutiva, ogni eventuale variazione di situazione che potrebbe verificarsi rispetto a quanto ipotizzato negli elaborati geologici del progetto (del 2018-2019 e di variante), dovrà essere comunicata al progettista di riferimento (geologo) il quale dovrà prevedere gli accorgimenti del caso;
- i movimenti di materiale, proveniente dagli scavi dovranno essere limitati allo stretto necessario e conformi al progetto presentato; l'eventuale materiale di risulta degli scavi dovrà essere sistemato e quello in eccedenza smaltito nel rispetto della normativa vigente;
- sia durante i lavori che al termine dei medesimi si dovrà provvedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche e superficiali al fine di impedire la loro permeazione nel terreno, il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato delle stesse, nonché realizzare adeguate opere antierosione ed inerbire prontamente le superfici denudate dagli sbancamenti. Pertanto dovranno essere realizzati sistemi di smaltimento delle acque superficiali provenienti sia dal versante sia dal sedime stradale;
- in sede esecutiva e preparatoria di cantiere si ritiene opportuno procedere a rilievi geotecnici in situ, al fine di confrontare i valori dei parametri geotecnici stimati rispetto a quelli reali. Tali prove dovranno fare parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
- il taglio degli alberi e l'eliminazione delle ceppaie dovranno precedere i movimenti di terra. Il taglio dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per la realizzazione delle opere, il materiale dovrà essere esboscato e accatastato lungo la viabilità o, in mancanza di viabilità, il materiale legnoso dovrà essere allestito e accatastato secondo le prescrizioni del Regolamento Forestale;
- in sede esecutiva e preparatoria di cantiere si ritiene opportuno procedere a rilievi geotecnici in situ, al fine di confrontare i valori dei parametri geotecnici stimati rispetto a quelli reali. Tali prove dovranno fare parte integrante del collaudo / certificato di regolare esecuzione;
- durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle;



- al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimoli in canali e corsi d'acqua in genere; in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi e/o linee di drenaggio;
- tutti gli scavi e i riporti e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi rapidamente inerbite al termine dei lavori; gli interventi in caso di mancato attecchimento dovranno essere ripetuti fino al definitivo inerbimento;
- per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere previste opere di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
- il materiale di risulta e, in generale, tutti i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, e/o soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc); l'eventuale materiale in eccedenza dovrà essere smaltito nel rispetto della normativa vigente;
- in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità di tutti i pendii e scarpate, anche se provvisori e di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 17 gennaio 2018 e della Circolare esplicativa 21 gennaio 2019 n. 7/CSLLPP. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità agli stati limite, dovranno far parte integrante del collaudo / certificato di regolare esecuzione; nel caso di accertata instabilità sarà necessario provvedere con idonee opere di contenimento e stabilizzazione;
- nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi / riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
- dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Biella e Vercelli ed al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto di variante approvato ed in osservanza delle prescrizioni espresse nel presente parere.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Si specifica, altresì, che il presente parere concerne esclusivamente, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L.R. 45/1989, la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione degli interventi in progetto e **non** si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, **né** all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

A titolo consultivo si invita comunque l'Associazione Val Gavala a valutare i seguenti aspetti:

- chiusura della pista nel caso in cui i Bollettini di Allerta Meteorologica emessi da ARPA Piemonte indichino un rischio idrogeologico ed idraulico con **livelli di allerta arancione-rosso**; inoltre, prima della riapertura, ispezione dell'intero tracciato come indicato al precedente punto 6 delle prescrizioni;



- qualora l'Associazione Val Gavala valutasse, comunque, l'apertura della pista anche nel periodo invernale, in caso di conclamato rischio valanghe individuato dai Bollettini A.I.NE.VA. o da valutazioni locali, dovrà comunque predisporre la chiusura dell'infrastruttura medesima; inoltre, prima di procedere alla riapertura occorrerà prevedere, sentita la Commissione Locale Valanghe, un'ispezione finalizzata all'esecuzione di tutte quelle operazioni di manutenzione, anche straordinarie, che dovessero rendersi necessarie al fine del ripristino delle condizioni minime di sicurezza.

Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile del Settore

Ing. Giorgetta LIARDO

*(sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)*

Il funzionario referente:

Milena Baldizzone

0161.261754 – 335.1718890

milena.baldizzone@regione.piemonte.it